



COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 16-05-2023 n° 39 del Reg.	OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PUBBLICHE AFFISSIONI, MERCATALE- APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2023.
---	--

L'anno duemilaventitre il giorno **sedici** del mese di **maggio** alle ore **18:00** in Cupello nella sede comunale delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei signori:

DI FLORIO GRAZIANA	SINDACO	Presente
Travaglini Fernando	VICE SINDACO	Presente
DI FRANCESCO ORESTE	ASSESSORE	Assente
DI FRANCESCO STEFANO	ASSESSORE	Assente
ANTENUCCI ANGELA	ASSESSORE	Presente

Presenti N. 3	Assenti N. 2
----------------------	---------------------

e con l'assistenza e partecipazione del **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSANNA PANELLA**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.);
- il **comma 837** a mente del quale *"... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "*;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative ad entrambi i canoni predetti, ossia al Canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche abusiva, e per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, e al canone patrimoniale mercatale di cui al comma 837 della L.160/2019;

RILEVATO che il canone di cui al comma 837 sopra citato è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;

VERIFICATO che il legislatore ha stabilito la tariffa di base annuale e giornaliera che, tuttavia possono essere modificate sulla base delle esigenze dell'ente e della finalità di conseguire l'invarianza di gettito;

ATTESO che l'ente locale è tenuto ad applicare le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità di prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone medesimo, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe;

RILEVATO che per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 35% sul canone complessivamente sulla base di criteri suddetti;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;

PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

CONSIDERATO che, ad opera dell'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., è stato introdotto il comma 831-bis, che stabilisce una tariffa fissa di € 800,00 per le occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile;

VISTO il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

RITENUTO opportuno applicare le predette riduzioni nelle seguenti misure:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati una riduzione del 50%;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

- il Bilancio di Previsione per l'anno 2023/2025 in fase di redazione;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il I Regolamento di istituzione del Canone Unico Patrimoniale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 02.03.2021;

VISTO il Regolamento di istituzione del Canone Unico Patrimoniale Mercatale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 02.03.2021;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime favorevole e palese

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 le tariffe del Canone Unico, del canone mercatale e del servizio pubbliche affissioni come sopra illustrato e riportate nell'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. lgs. N. 267/2000 con separata ed unanime votazione all'uopo effettuata.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 43 del 15-05-2023 esprime parere Favorevole

Data: 15-05-2023

IL RESPONSABILE
F.to ANGELA BUDA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 43 del 15-05-2023 esprime parere Favorevole,

Data: 15-05-2023

IL RESPONSABILE
F.to SILVANA DI FABIO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GRAZIANA DI FLORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PANELLA ROSANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera prot. n. del _____, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cupello,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PANELLA ROSANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

- 16-05-2023 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Cupello,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PANELLA ROSANNA

Allegato A

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

TARIFFE MERCATO

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Mercato Fisso	Tariffa mercato fisso comprensivo di riduzione
CATEGORIA	0,60 €	0,60 €	0,349	0,10 €

**TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO FIERA 1^ DOMENICA DI OTTOBRE
"MADONNA DEL ROSARIO"**

Fiera madonna del rosario banchi di vendita da 0 a 50 mq fino a 12 ore	Tariffa Fiera AL MQ	Tariffa Fiera standard	Coefficiente Fiera
1° DOMENICA OTTOBRE	1,60 €	0,60 €	2,68

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Classificazione dei comuni	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni con oltre 500.000 abitanti	2,00 €
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	1,30 €
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	1,20 €
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	0,70 €
Comuni fino a 10.000 abitanti	0,60 €

Classificazione dei comuni	Tariffa AD UTENTE
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,50 €
Comuni oltre 20.000 abitanti	1,00 €

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO

Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,60 €

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,50 €

TARIFFA STANDARD

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	30,00 €	1,00
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,60 €	1,00
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,20 €	0,335
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,50 €	1,00

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	11,36 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	11,36 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	17,04 €	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	22,72 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	22,72 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	22,72 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	28,41 €	0,947
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	34,09 €	1,136
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	33,05 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	33,05 €	1,102

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	0,08 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,08 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,11 €	0,565
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,15 €	0,754
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,15 €	0,754
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,15 €	0,754
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,19 €	0,943
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,23 €	1,133
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	2,07 €	10,314
STRISCIONI ZONA 1	0,76 €	3,773
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,22 €	1,098
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	0,22 €	1,098

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,10 €	0,172
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,00 €	